



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE LAVORO

Composta da:

Dott. Michele Milani	PRESIDENTE Rel.
Dott. Federico Grillo Pasquarelli	CONSIGLIERE
Dott. Piero Rocchetti	CONSIGLIERE

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa di lavoro iscritta al n.ro **312 /2019** R.G.L.

promossa da:

INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale c.f. 80078750587, con sede in Roma, Via Ciro il Grande 21, in persona del Presidente e l.r.p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Franca Borla e Marina Cappiello per procura generale alle liti rilasciata per atto a ministero del notaio Paolo Castellini di Roma rep. 77778/19476 del 23 luglio 2015, elettivamente domiciliato in Torino, via dell'Arcivescovado n. 9, presso l'Ufficio Legale Distrettuale dell'Istituto.

APPELLANTE

CONTRO

GASMI Montassar, c.f. GSMMTS70R18Z352A, res.te in Cuneo, elettivamente domiciliato in Cuneo, viale Angeli n.24,



presso lo studio dell'Avv. Ivan Giordano, che lo rappresenta e difende per delega su atto separato in allegato al ricorso introduttivo, il quale, ai fini del procedimento d'appello, elegge domicilio in Torino, via Susa n.42, presso lo studio e la persona dell'Avv. Nicola Salvini.

APPELLATO

Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria

CONCLUSIONI

Per l'appellante:

come da ricorso depositato in data 11.6.2019

Per l'appellato:

come da memoria difensiva depositata in data 12.11.2019

FATTI DI CAUSA

Con ricorso depositato in data 12.6.2018 avanti al tribunale di Cuneo, il sig. Montassar GASMI citava in giudizio l'INPS e, premesso di essere stato detenuto presso la casa di reclusione di Castelfranco Emilia dal 12.8.2016 al 22.1.2018, data di dimissione dall'istituto per termine della pena, di avere, nel corso del periodo di reclusione, prestato attività lavorativa all'interno dell'istituto di detenzione, di avere maturato i requisiti previsti per il trattamento di disoccupazione NASPI, chiedeva in via conclusiva la condanna dell'Inps alla corresponsione di detta indennità nell'ammontare e per la durata di legge, oltre interessi. L'INPS, costituendosi in giudizio, contestava la domanda, osservando che la peculiarità dell'attività lavorativa svolta



all'interno dell'Istituto carcerario, essenzialmente finalizzata alla rieducazione ed al reinserimento sociale, escludeva la sussistenza delle condizioni per riconoscere l'indennità pretesa.

Con sent. 218/2018 del 11.12.2018 il tribunale accoglieva la domanda ponendo a carico dell'INPS le spese di lite.

Ha proposto appello l'INPS chiedendo la riforma della sentenza con reiezione delle domande proposte con il ricorso introduttivo.

Resiste GASMI Montassar.

All'udienza del 28.11.2019, all'esito della discussione, la corte ha deciso la causa come da dispositivo trascritto in calce.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il giudice di primo grado ha accolto le ragioni della parte ricorrente richiamandosi alla disciplina di cui alla legge 354/75 che, nel regolare all'art. 20 il lavoro dei detenuti, ha escluso che lo stesso sia funzionale alla sola dimensione afflittiva della pena riconoscendo quindi, in tal caso, e fatti salvi gli adattamenti allo stato di detenzione, i diritti spettanti al 'lavoro libero', ivi compresa l'indennità di disoccupazione; secondo il tribunale la tesi è rafforzata dall'introduzione dell'art.19 L.56/87 e non è esclusa dalla sent. 18505/06 della Corte di Cassazione penale che si riferisce alla diversa ipotesi di periodi di non impiego all'interno del carcere.

Nell'atto di appello l'INPS, richiamando le argomentazioni della comparsa di primo grado, ribadisce che, con riferimento al lavoro all'interno del carcere svolto alle dipendenze dell'Amministrazione penitenziaria, non può essere riconosciuta



l'indennità di disoccupazione NASPI, in quanto non risultano sussistenti i presupposti alla luce “di un'indagine più ad ampio spettro, condotta con riferimento alla peculiare tipologia del lavoro offerto dall'Amministrazione carceraria, alla condizione lavorativa del detenuto, alle finalità del lavoro carcerario e alla finalità per cui è prevista l'erogazione dell'indennità NASPI”.

L'appello è fondato.

La “Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI)”, sostitutiva delle prestazioni ASPI e mini-ASPI già previste dalla L.92/2012, è stata introdotta con il Decreto Legislativo 4.3.2015 n.22.

L'art.2 di tale testo normativo indica, quali destinatari della NASPI, i “lavoratori dipendenti” e l'art.3, nel delineare i requisiti, ne assegna il riconoscimento “ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione...”.

Il requisito dell'involontarietà dello stato di disoccupazione (più precisamente si tratta di un prerequisito che richiama il dettato costituzionale – art.38, comma 2), è inteso giurisprudenzialmente come riferito ai casi in cui il lavoratore dipendente perde il proprio lavoro per effetto di licenziamento o di scadenza del termine nel caso di rapporto temporaneo, vale a dire di eventi da ricondurre all'iniziativa del datore di lavoro ed alle prerogative imprenditoriali del medesimo.

Il citato art.3 prevede inoltre il riconoscimento della NASPI anche nei casi di dimissioni per giusta causa e di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della



procedura di cui all'art.7 L.604/66, vale a dire nelle ipotesi in cui, seppure la cessazione del rapporto sia immediatamente riconducibile (anche) ad una manifestazione di volontà del lavoratore, si ricollega comunque alla 'sfera di iniziativa e di influenza del datore', o per un suo inadempimento grave nel primo caso, o per la presenza a monte un provvedimento di recesso nel secondo.

Ritiene il collegio che con riferimento alla vicenda di causa non sia ravvisabile il requisito dell'involontarietà dello stato di disoccupazione nei termini ora delineati.

Infatti, anche dando per ammesso che per effetto dell'attività prestata all'interno dell'istituto di detenzione l'appellato rientri tra i destinatari della NASPI (di ciò più ampiamente nel prosieguo), la cessazione della prestazione lavorativa non è stata determinata da un provvedimento del 'datore di lavoro' o comunque da un evento riconducibile alla sua 'sfera di influenza', ma, al contrario, la 'perdita' del posto di lavoro è conseguente all'uscita dal carcere per avere scontato la pena, evento evidentemente riferibile alla persona del lavoratore, ed anzi a ben vedere estraneo all'asserito rapporto di lavoro instaurato con l'Amministrazione.

Fermo restando che l'assenza del pre-requisito dell'involontarietà dello stato di disoccupazione esclude il riconoscimento del trattamento NASPI, occorre rilevare che la generale ed ampia prospettazione con la quale sono state delineate rispettivamente la pretesa del lavoratore e la difesa dell'Inps impone alcune



osservazioni ulteriori in ordine alla compatibilità del trattamento di disoccupazione con l'attività svolta dall'appellato presso la struttura carceraria.

Infatti la difesa del Gasmi ritiene che il diritto alla NASPI derivi da una sostanziale equiparazione dell'attività lavorativa svolta durante il periodo di detenzione con il 'lavoro libero', mentre tale equiparazione, sulla quale si fonda la pronuncia di accoglimento del primo giudice, è negata dall'Inps.

Occorre preliminarmente rilevare che, con riferimento al periodo di detenzione indicato nel ricorso introduttivo, il Gasmi ha svolto varie mansioni (doc.1 G.) tutte riconducibili alla tipologia di lavoro svolto all'interno dell'istituto, come addetto ai c.d. lavori domestici interni o lavorazioni, formalmente alle dipendenze dello stesso Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, con attività regolata, *ratione temporis*, dalla L.354/75 di riforma dell'Ordinamento penitenziario.

Esaminando tale normativa, anche alla luce dei principi espressi dalla giurisprudenza costituzionale (Sent. 1087/88 e 158/01), e traendo spunto dalla disposizione 'di principio' (art.20, comma 5), secondo cui "l'organizzazione e i metodi del lavoro penitenziario devono riflettere quelli del lavoro nella società libera", si deve ritenere che l'equiparazione fra il lavoro carcerario e quello 'libero' non sia ancora completa.

Ne sono testimoni da un lato le differenze strutturali fra le due tipologie di lavoro (i detenuti non sottoscrivono un contratto, ma



vengono assegnati al lavoro, non ricevono una retribuzione, ma una mercede inferiore ai limiti della contrattazione collettiva, ecc..) e dall'altro e soprattutto la circostanza che il lavoro penitenziario, venuta meno la dimensione afflittiva del precedente Ordinamento, assume un'importante ed essenziale funzione rieducativa e riabilitativa.

La non piena equiparazione delle due dimensioni lavorative comporta quindi, con riferimento allo specifico tema di causa, la ricerca di una disposizione specifica che assegni il trattamento di disoccupazione anche nel caso di 'perdita' del lavoro carcerario.

Gli esiti di tale indagine sono negativi.

Non è utile a sostenere la posizione dell'appellato il disposto dell'art.20, comma 17, ove è previsto che, con riferimento alle prestazioni lavorative, è garantita "la tutela assicurativa e previdenziale", in considerazione dell'estrema genericità della previsione che pare piuttosto riferirsi alla copertura contributiva nel caso di specie pacificamente assicurata (cfr. cedolini, doc.1 G.).

Quanto all'art.19 della L.56/87, a differenza di quanto ritenuto dal primo giudice, non rileva nella fattispecie in esame, posto che ove prevede che "Lo stato di detenzione o di internamento non costituisce causa di decadenza dal diritto all'indennità di disoccupazione ordinaria o speciale" si riferisce al trattamento fruito dal lavoratore in stato di disoccupazione (per effetto della perdita del posto di 'lavoro libero') che inizia un periodo di detenzione, e quindi non è ravvisabile alcun collegamento con la



problematica del lavoro carcerario.

Un'ultima notazione che, secondo il collegio, esclude, in tema di indennità di disoccupazione, il raccordo fra il lavoro carcerario ed il 'lavoro libero', riguarda la considerazione del mercato del lavoro di riferimento, nel senso che in tanto si giustifica l'attribuzione dell'indennità di disoccupazione nell'ambito del lavoro carcerario in quanto per il medesimo l'acquisizione e la perdita del rapporto di lavoro risponda alle stesse 'logiche di mercato' del 'lavoro libero'.

Anche sotto tale profilo l'equiparabilità è da escludere, posto che l'assegnazione del lavoro ai detenuti deriva da logiche interne agli istituti di detenzione e da meccanismi di collocamento interno (art.20, comma 8 L.354/75) del tutto differenti da quelli ordinari.

In definitiva, per l'insieme delle ragioni esposte, devono essere respinte le domande proposte con il ricorso introduttivo.

La novità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese di entrambi i gradi.

P . Q . M .

Visto l'art. 437 c.p.c.,

in accoglimento dell'appello,

respinge le domande proposte con il ricorso introduttivo;

compensa le spese di entrambi i gradi.

Così deciso all'udienza del 28.11.2019

IL PRESIDENTE Est.

Dott. Michele MILANI



